



Italy Energy Newsletter - Issue 21, 2017

ENERGY SERIES - ITALY

Energy Alert

27 SEP 2017

Novità Normative e Giurisprudenziali - in vigore

Interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura semplificata - Circolare Ministero dei Beni Culturali 21 luglio 2017, n. 42

Con la Circolare 21 luglio 2017, n. 42 il Ministero per Beni culturali ha chiarito, tra l'altro, gli aspetti procedurali inerenti gli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura semplificata di cui al D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, fornendo le indicazioni operative e i chiarimenti sui singoli Allegati del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31.

Interventions excluded by the landscape authorisation or subject to simplified procedure. Circular of Ministry of Cultural Heritage 21 July 2017, n. 42 By means of the Circular 21 July 2017, No. 42 the Ministry of Cultural Heritage clarified, inter alia, interventions excluded from landscape authorisation or subject to simplified procedure as set out in Presidential Decree of 13 February 2017, No. 31, providing the operational guidelines and explanations on the single annexes of the Presidential Decree 13 February 2017, No. 31

Regole di funzionamento del mercato e del regolamento per le transazioni bilaterali nell'ambito del meccanismo dei titoli di efficienza (Certificati bianchi)

Con la Delibera 14 settembre 2017, n. 634/2017/R/efr pubblicata sul sito dell'Autorità il 15 settembre 2017 l'Autorità per l'energia elettrica ed il Gas ha approvato l'aggiornamento delle Regole del mercato e del Regolamento per le transazioni bilaterali dei TEE predisposte dal GME in attuazione della deliberazione 514/2017/R/efr, al fine di tenere conto di quanto previsto dal decreto interministeriale 11 gennaio 2017 in merito all'unificazione delle tipologie di TEE nel mercato. Inoltre è stata disposta una modifica alle regole del contributo tariffario (definite con la deliberazione 435/2017/R/efr) al fine di aumentare la gradualità con cui viene introdotto il criterio di competenza nella determinazione del contributo tariffario da riconoscere ai distributori soggetti agli obblighi nel caso di compensazioni degli obiettivi di risparmio energetico afferenti gli anni precedenti.

Market Rules and Rules for Bilateral Transactions under the Efficiency Mechanism (White Certificates) With the Resolution 14 September 2017, No. 634/2017/ R/ efr published on the Authority's website on 15 September 2017, the Electricity and Gas Authority has approved the updating of the Market Rules and the Rules for Bilateral TEE Transactions prepared by GME in implementation of resolution 514/2017/ R /efr in order to take into account the provisions of the interministerial decree of 11 January 2017 on the unification of TEE types in the market. In addition, an amendment to the rules of the tariff contribution (defined in Resolution 435/2017 / R / efr) has been made in order to increase the gradual setting of the criterion of competence in determining the tariff contribution to be granted to distributors subject to the obligations in the case of compensation for the energy savings targets of the previous years.

Sicurezza nucleare degli impianti nucleari - quadro comunitario

Con Decreto Legislativo 15 settembre 2017 n. 137 recante "Attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari" vengono disciplinate le informazioni per la vigilanza e misure per il conseguimento della sicurezza, stabilendo le attività di revisione e disattivazione degli impianti. Il citato Decreto legislativo ha modificato il D.Lgs. 230/1995 e disciplina l'Ispettorato Nazionale sulla Sicurezza Nucleare (ISIN), con indipendenza di giudizio e

valutazione e che ha come riferimento per i diversi ambiti i differenti Ministeri (in primo luogo Sviluppo Economico e Ambiente), il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nuclear safety of the nuclear plants - EU framework The Legislative Decree of 15 September 2017 No. 137 "Implementing Directive 2014/87 / Euratom amending Directive 2009/71 / Euratom establishing a EU framework for nuclear safety of nuclear plants". The mentioned Legislative Decree modified Legislative Decree 230/1995 and regulates the National Inspectorate for Nuclear Safety (ISIN).

Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti dell'Autorità ai fini dell'implementazione del decreto ministeriale 14 febbraio 2017, in materia di progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili

Con Delibera emessa dall'AEEGSI il 7 settembre 2017 n. 614/2017/R/efr, viene avviato il procedimento ai fini dell'implementazione del decreto ministeriale 14 febbraio 2017 in materia di progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili. Con tale provvedimento è stato dato mandato:

(I) al Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità di porre in essere le attività relative: - alla definizione dei requisiti che gli impianti di produzione di energia elettrica e termica devono rispettare per poter accedere alla remunerazione prevista dal medesimo decreto; - alla definizione delle modalità di accesso e di utilizzo alle reti elettriche isolate nonché della remunerazione spettante ai gestori degli impianti di produzione di energia elettrica e termica;

(II) al Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale e al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell'Autorità di porre in essere le attività relative: - alla verifica della congruità tecnica ed economica dei programmi di ammodernamento delle reti elettriche isolate; - alla definizione delle modalità di copertura, per il tramite della componente tariffaria UC4, delle risorse necessarie per l'applicazione degli articoli 4 e 6 del medesimo decreto (cioè per la remunerazione dei produttori e per la remunerazione dei progetti integrati innovativi).

Initiation of the procedure for the adoption of the Authority's measures for the implementation of the Ministerial Decree of 14 February 2017, in the field of progressive coverage of the needs of the Italian smaller islands which are not interconnected through energy from renewable sources. With the deliberation No. 614/2017/R/efr of 7 September 2017, the AEEGSI has instituted the procedure for the implementation of the Ministerial Decree of 14 February 2017, in the field of progressive coverage of the needs of the Italian smaller islands which are not interconnected through energy from renewable sources. With this measure was given mandate:

(I) to the Director of the Wholesale Energy and Sustainability Markets Directorate of the Authority to put in place its activities related to: - the definition of the requirements that electricity and heat production plants must comply with in order to have access to the remuneration provided for by the same decree; - the definition of the access and use modalities for the island electricity networks and of the remuneration paid to the operators of electricity and heat generation plants;

(II) to the Director of the Wholesale Energy and Environmental Sustainability Markets Directorate and the Director of the Energy and Unbundling Infrastructure Directorate of the Authority to put in place the following activities: - the verification of the technical and economic congruity of the modernization programs of the islands electric grids; - the definition of the modalities for covering, through the UC4 tariff component, the necessary resources for the application of Articles 4 and 6 of the same decree (e.g. for the remuneration of producers and for the remuneration of innovative integrated projects).

Position paper sull'utilizzo delle pompe di calore a gas naturale quale soluzione per migliorare l'efficienza energetica

L'industria delle pompe di calore a gas (Maya, Panasonic Heating & Cooling, Robur e Tecnocasa Climatizzazione), l'associazione di categoria Climgas e i maggiori operatori infrastrutturali italiani del gas (Snam, Italgas e 2i Rete Gas) hanno sviluppato congiuntamente un position paper volto ad illustrare i vantaggi di una soluzione tecnologica in grado di utilizzare le infrastrutture di trasporto, stoccaggio e distribuzione di per rendere il gas naturale parte integrante del processo di utilizzo di energia rinnovabile nell'ambiente edificato, in coerenza con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi sul clima (COP 21). Tra gli obiettivi condivisi tra i soggetti firmatari del position paper vi sono la lotta all'inquinamento atmosferico, l'incremento dell'efficienza energetica e la promozione dell'utilizzo di energia rinnovabile nella climatizzazione degli edifici. Viene in particolare promosso l'utilizzo di

pompe di calore alimentate a gas naturale quale tecnologia moderna, ecologica ed economicamente vantaggiosa in linea con le strategie nazionali per la riduzione delle emissioni nel settore del riscaldamento. Per tale ragione, i firmatari del position paper auspicano una riforma della legislazione europea e nazionale volta a favorire lo sfruttamento dei numerosi vantaggi offerti dalla pompa di calore a gas nel processo di decarbonizzazione del sistema energetico in Italia.

Position paper on the use of the gas heat pumps as energy-saving solution The industry of gas heat pumps (Maya, Panasonic Heating & Cooling, Robur and Tecnocasa Climatizzazione), Climgas trade association and the Italian major players of the gas infrastructures (Snam, Italgas and 2i Rete Gas) jointly issued a position paper aimed to describe the benefits of a technology solution able to use the transport, storage and distribution for the purposes of make natural gas an integral part of the process of use of renewable energy in the buildings, in accordance with the targets established by the Paris Climate Agreement (COP 21). The reduction of the pollution, the increase of the energy efficiency and the promotion of the use of renewable energy in the air-conditioning of the buildings are the main objectives of the signatories of the position paper. In particular, the use of has heat pumps is promoted as a modern, ecologically and economically advantageous technology in compliance with the national strategy aimed to reduce emissions in the heating sector. For the above mentioned reasons, the signatories of the position paper suggest a reform of the European and national regulations in order to promote the use of the benefits offered by the gas heat pumps in the process for the decarbonisation of the energy system in Italy.

Giurisprudenza

Eolico – Inquinamento acustico

Con la sentenza 21 agosto 2017, n. 590, il TAR Basilicata ha ribadito che l'avvenuto superamento dei valori limite di rumore differenziale di immissione stabilito dalla vigente normativa, anche se non coinvolgente l'intera collettività ma singoli cittadini, è sufficiente a concretare l'eccezionale e urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica. Nell'ipotesi in cui venga accertato il superamento dei valori limite, l'utilizzo del potere di adottare l'ordinanza di cui all'art. 9 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, assume infatti carattere pressoché doveroso. E ciò sia in quanto l'inquinamento acustico rappresenta ontologicamente un pericolo per la salute pubblica, sia perché tale fonte primaria non configura alcun potere di intervento amministrativo ordinario che consenta di ottenere il risultato dell'immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti.

Il TAR Basilicata ha inoltre precisato che, l'allegato "B" del decreto 16 marzo 1998 stabilisce le tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento da rumore, in attuazione dell'art. 3, n. 1, lettera c) della legge n. 447 del 1995. Secondo tale previsione, "prima dell'inizio delle misure è indispensabile acquisire tutte quelle informazioni che possono condizionare la scelta del metodo, dei tempi e delle posizioni di misura. I rilievi di rumorosità devono pertanto tenere conto delle variazioni sia dell'emissione sonora delle sorgenti che della loro propagazione. Devono essere rilevati tutti i dati che conducono ad una descrizione delle sorgenti che influiscono sul rumore ambientale nelle zone interessate dall'indagine. Se individuabili, occorre indicare le maggiori sorgenti, la variabilità della loro emissione sonora, la presenza di componenti tonali e/o impulsive e/o di bassa frequenza".

Noise pollution of the wind farms. With the decision No. 590 of 21 August 2017, the Regional Administrative Court of Basilicata reiterated that the overrun of the differential input noise limits established by the current legislation, although not involving the entire community but individual citizens, is sufficient to conclude the exceptional and urgent need to intervene for the protection of public health. In the event that the limit values are exceeded, the power to adopt the ordinance referred to in art. 9 of the Law No. 447 of 26 October 1995, it's nearly dutiful. The Regional Administrative Court of Basilicata further stated that Annex B of the Decree of 16 March 1998 lays down the techniques for detecting and measuring noise pollution, in implementation of art. 3, n. 1 (c) of Law No. 447 of 1995. According to this forecast, before the measures are initiated, it is essential to acquire all the information that may influence the choice of the method, the timing and the measurement positions

I Prezzi di Sbilanciamento nel Mercato elettrico: il TAR Milano dà ragione all'Autorità

Con plurime sentenze emesse dal TAR Milano in data 21 settembre 2017, i giudici hanno dichiarato legittimo il meccanismo di determinazione dei prezzi dell'energia sbilanciata, c.d. *double pricing* (valorizzazione al prezzo di sbilanciamento della sola energia sbilanciata entro soglie di tolleranza, mentre oltre detta soglia applicazione di un prezzo inferiore, al fine di "sterilizzare" eventuali guadagni) e la riforma del servizio del dispacciamento operata dall'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico. Il TAR Milano ha definito i giudizi proposti da numerosi operatori del mercato elettrico che avevano richiesto l'annullamento della riforma introdotta con Deliberazione dell'Autorità per l'energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico del 28 luglio 2016, n. 444/2016 e con

successiva Delibera 28 dicembre 2016 n. 800/2016/R/eel. In particolare, è stato rilevato che sono gli utenti di unità abilitate a intervenire sul mercato di riserva (MSD) e a determinare il segno zonale ed i prezzi di sbilanciamento, sicché la riforma penalizzerebbe gli utenti di unità non abilitate.

Electricity Market Imbalance Rates: TAR Milan gives reason to the Authority. With multiple judgments issued by the Regional Administrative Court of Milan on 21 September 2017, the judges declared the unbalanced energy price mechanism, c.d. double pricing and the reform of the dispatching service operated by the Authority for the Electric Power Gas and Water System, to be legal and regular.

Mancata realizzazione del piazzale di stoccaggio delle biomasse prevista nel progetto autorizzato: legittimità dell'annullamento della qualifica IAFR e dell'obbligo di restituzione degli incentivi erogati in favore di un impianto a biogas

Con sentenza n. 9906 del 26.9.2017, il TAR Roma ha ritenuto legittima la decisione del GSE di annullare in autotutela la qualifica IAFR ed ordinare la restituzione degli incentivi erogati per avere accertata la mancanza realizzazione del piazzale di stoccaggio della biomassa vegetale in ingresso all'impianto che era invece prevista nel progetto autorizzato dalla Regione. Il TAR ha ritenuto decisivo il fatto che un'opera prevista nel progetto autorizzato non fosse stata realizzata affermando che tutte le opere previste nel progetto autorizzato sono rilevanti dal momento che: "ad evidenti fini di certezza circa l'effettiva conclusione dei lavori, nonché di sicurezza in punto di corretto funzionamento dell'impianto, non può che conferirsi rilevanza a tutto quanto sia stato precisamente previsto nel progetto autorizzato, accedendosi quindi alla regola fatta propria dal GSE (di cui alla news pubblicata il 31 agosto 2012 e richiamata nel provvedimento impugnato) secondo la quale per "completamento dei lavori" deve intendersi l'avvenuta ultimazione di tutte le opere quali previste in progetto, ivi certamente incluse anche le opere civili di impianto in conformità a quanto autorizzato".

Non-completion of the biomass storage yard: annulment of the IAFR qualification and restitution of the public subsidies paid by the GSE. With the decision No. 9906 of 26.9.2017, the Regional Administrative Court of Rome stated that the non-completion of one of the civil works contained in the single authorization (in the case under analysis it was the biomass storage yard) can justify the annulment of the IAFR qualification and restitution of the public subsidies paid by the GSE. This is because the notion of "completion of the works" under the Ministerial Decree 6 July 2012 requires the actual completion of all the works, including the civil works mentioned in the authorized project.

Proroga del termine di entrata in esercizio ai fini dell'accesso al regime c.d. CIP 6/92 per ragioni di forza maggiore

Con sentenza n. 9799 del 19.9.2017, il TAR Roma ha ritenuto legittimo il provvedimento con cui il Ministero dello Sviluppo aveva negato la proroga/sospensione del termine di entrata in esercizio per l'accesso al regime di incentivazione c.d. CIP 6/92 che era stata chiesta da un operatore per l'esistenza di alcune "cause di forza maggiore". In particolare, l'istante aveva giustificato il ritardo con l'esigenza di sottoporre il progetto di realizzazione dell'impianto, che nelle more aveva subito una variante con incremento di potenza, alla procedura di VIA e di AIA. Il TAR ha ritenuto che non vi fossero le condizioni previste dall'art. 15 del D.lgs. 79/1999 per ottenere la proroga richiesta perché il ritardo non era motivato, che il termine fosse già scaduto e che, in ogni caso, il termine avrebbe potuto, al più, essere prorogato per 2 anni mentre, nel caso di specie, il ritardo accumulato era superiore.

Postponement of the term of entry into operation for the access to the so-called CIP 6/92 incentive regime for force majeure reasons. With the decision No. 9799 of 19.9.2017, the Regional Administrative Court of Rome stated that the need to obtain the required authorizations (i.e. EIA decision and the IPPC permit) does not qualify as a force majeure reason that could justify the grant of the postponement of the term of entry into operation for the access to the so-called CIP 6/92 incentive regime. Moreover, while Article 15 of Legislative Decree No. 79/1999 limited to 2 years the maximum postponement of the term at stake, the delay in concluding the works and executing the entry into operation of the plant was much longer than that.

Rigetto della tariffa incentivante del Secondo Conto Energia per mancata conclusione dei lavori di una serra fotovoltaica entro il 31.12.2010 – onere di presentare al GSE la necessaria documentazione fotografica nei termini previsti

Con sentenza n. 9812 del 19.9.2017, il TAR Roma ha ritenuto legittimo un provvedimento adottato dal GSE recante il rigetto della domanda di riconoscimento della tariffa incentivante del Secondo Conto Energia per la

mancata conclusione dei lavori della serra su cui era stato installato l'impianto fotovoltaico.

Il TAR ha ravvisato che le fotografie allegate alla domanda rendevano evidente che, alla data del 31 dicembre 2010, la serra a copertura della quale erano montati i moduli fotovoltaici risultava ancora del tutto aperta lungo i lati laterali, mancando le pareti perimetrali di chiusura ed i pannelli di copertura. Secondo il TAR, tale mancanza rileva perché il termine di ultimazione lavori, indicato dalla legge 129/2010, "*riguarda anche il manufatto in cui si inserisce l'apparato elettrico e non può che coincidere con la rigorosa ultimazione di tutte le operazioni, non solo di predisposizione degli elementi strutturali, ma anche della posa in opera degli stessi, in coerenza con il progetto presentato a tali fini*".

Il TAR ha aggiunto che la prova della completa ultimazione deve provenire dalle fotografie che dovevano essere trasmesse al GSE con l'istanza di incentivazione e che tale onere non può essere assolto dalla produzione in giudizio di documentazione fotografica.

Non-completion of the works of construction of a photovoltaic greenhouse within 31.12.2010 – obligation to prove such completion with the pictures submitted to the GSE within the required term. With the decision No. 9812 of 19.9.2017, the Regional Administrative Court of Rome stated that the non-completion of a photovoltaic greenhouse within 31.12.2010 justifies the denial of the grant of the public subsidies of the Second Energy Account.

The Court underlined that the photographs sent by the operator to the GSE clearly showed that the exterior walls of the greenhouse were not installed by 31.12.2010.

In addition, the Court clarified that the completion of all works must be proved only by the pictures to be sent to the GSE with the original request and not by other pictures filed later in the judicial proceeding.

Rigetto di una PPPM per il riconoscimento di TEE – onere di dimostrazione del requisito di addizionalità dell'intervento anche in base ai costi di investimento

Con sentenza n. 9990 del 26.9.2017, il TAR Roma ha confermato il rigetto opposto dal GSE ad una PPPM presentata da una ESCO in relazione ad un intervento di efficienza energetica volto a consentire il risparmio di energia termica all'interno di una raffineria. Secondo il TAR, l'istanza presentata al GSE non consentiva di ritenere dimostrata l'addizionalità dell'intervento di efficienza energetica proposto. Tale requisito concorre a calcolare il risparmio energetico netto da incentivare. Devono escludersi quei risparmi energetici che si stima si sarebbero comunque verificati, anche in assenza dell'intervento, per effetto dell'evoluzione tecnologica, normativa e del mercato.

Il TAR ha sottolineato che la necessaria sussistenza del requisito di addizionalità deriva dal fatto che "*La ratio sottesa al rilascio dei certificati bianchi è, del resto, quella di premiare solo – e strettamente – quegli interventi che, in assenza degli incentivi, non avrebbero potuto essere realizzati: ciò, conformemente al c.d. effetto di incentivazione il quale, come anche di recente osservato da questo TAR, è uno dei principali pilastri della disciplina degli aiuti di Stato, avendo di mira l'obiettivo di stimolare i potenziali beneficiari ad intraprendere attività economiche che altrimenti non avrebbero intrapreso in assenza della concessione dell'aiuto*".

Proprio perché il riconoscimento dei TEE viene inquadrata all'interno della disciplina degli aiuti di Stato, l'addizionalità deve essere intesa non solamente in termini di evoluzione tecnologica ma anche in termini economici perché un intervento di efficienza energetica non sarebbe addizionale se i relativi costi venissero ripagati dai soli risparmi prodotti.

Denial of a PPPM for the grant of TEEs – obligation to prove the additionality of the intervention also on the basis of the costs for the execution of the intervention. With the decision No. 9990 of 26 September 2017, the Regional Administrative Court of Rome confirmed the denial issued by the GSE in relation to a PPPM filed by an ESCO to obtain the grant of TEEs. In particular, the Court stated that the PPPM did not prove the additionality of the intervention of energy efficiency, which is a necessary requirement that excludes the grant of TEEs to those energy savings that would have occurred, even without the intervention, as a result of the technology, legislation, and market development.

The Court underlined that, since the TEEs are governed by the State aids legislation, the existence of the additionality must be assessed not only in terms of technology evolution but also in terms of the costs borne by the operator to execute the intervention.

Centrale a gas a ciclo combinato ammesso al regime CIP 6/92 - applicazione del "coefficiente k" per la determinazione del costo evitato di combustibile (CEC) – illegittimità

Con sentenza n. 9914 del 26.9.2017, il TAR Roma ha statuito che è illegittimo il riferimento contenuto nel DM 20.11.2012 al "coefficiente k" per il calcolo del costo evitato di combustibile (CEC) rilevante ai fini della tariffa incentivante del regime CIP 6/92.

Il TAR ha ritenuto che l'applicazione di questo fattore fosse lesiva per la ricorrente, in quanto determina un abbassamento del valore del CEC con conseguente ridimensionamento delle tariffe incentivanti.

Ad essere illegittima, è la stessa previsione di questo "coefficiente K", già annullato con sentenza del TAR Lombardia, Milano, sez. III, n. 665 del 2013 (confermata in appello da Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 4825 del 2016) perché in violazione del generale principio (di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2007, convertito in legge n. 125 del 2007) della corrispondenza tra i costi riconosciuti ed i costi effettivi, inteso, quantomeno, come aderenza dei costi riconosciuti ai costi medi effettivamente riscontrabili in un determinato settore di attività.

Combined-cycle gas turbine plant and CIP 6/92 regime – application of the "k coefficient" for the calculation of the Avoided Fuel Cost. With the decision No. 9914 of 26.9.2017, the Regional Administrative Court of Rome stated that the application of the "k coefficient" for the calculation of the Avoided Fuel Cost is unlawful because it introduces a reduction of the amount of the public subsidies to be granted under the CIP 6/92 regime.